



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
-PRIMA SEZIONE CIVILE E
FALLIMENTARE-

Procedura per la composizione della crisi da
Sovraindebitamento –
*Ristrutturazione debiti del consumatore- **R.G. n. 56/2023***

Il Giudice, in persona della dott. Buggè Francesco Maria Antonio, a scioglimento della riserva del 1/10/2024;

-rilevato che, con ricorso depositato il 22/12/2023, **Vito Adamo**, unitamente alla relazione redatta dall' "Organismo di composizione della crisi" nella persona del dott. Tripodi;

- visti gli artt. 65 e ss del D.lgs. n.14/2019 ;

osserva

- I. Con il ricorso presentato da Vito Adamo ha chiesto l'applicazione della ristrutturazione dei debiti del consumatore, la cui disciplina trova collocazione agli artt. 67 e ss. del D.lgs. n.14/2019, al fine di risanare la debitoria complessiva di 57704,19 € (come da ultimo piano rimodulato il 12/9/2024) .
- II. Sentite le parti in udienza e lette le osservazioni dei creditori.
- III. Orbene, la richiesta si palesa inammissibile in quanto ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI per le ragioni qui di seguito rassegnate.
- IV. I paradigmi normativi e giurisprudenziali relativi alla meritevolezza sono noti e per ragioni di economicità processuale e sinteticità degli atti vengono qui solo rassegnati per punti:
 - a. l'art. 69 dl.vo 14/2019 prevede che la proposta non sia ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode;

- b. per colpa grave si intende un comportamento gravemente negligente, imperito o imprudente;
 - c. per malafede si intende un comportamento ove v'è la rappresentazione dell'insostenibilità dell'indebitamento con potenziale danno agli interessi dei creditori;
 - d. per frode si intende il comportamento del debitore posto in essere con la rappresentazione e la volontà di pregiudicare gli interessi dei creditori.
- V. Il ricorso e la relazione particolareggiata affrontano solo formalmente il capitolo relativo alle cause dell'indebitamento con ricostruzioni sfornite di prova e in parte reticenti. Infatti, dalla piana lettura del ricorso e della relazione non si comprende come una famiglia di ormai solo 2 persone sia dovuta ricorrere ad un forte indebitamento. Peraltro, le cause dell'indebitamento vengono indicate in: causa di separazione e divorzio (ormai distanti nel tempo) e malattia.
- VI. Con riferimento alle vertenze legali è letteralmente inespressa la quantificazione del debito maturato.
- VII. Con riferimento all'indebitamento per la salute si indicano i prestiti contratti. Sul punto non può sfuggire ai ricorrenti che l'ordinamento italiano prevede un sistema di accesso universale alle cure, le spese non attratte dal sistema e, quindi, sostenute dai cittadini sono detraibili. Si pone pertanto il problema della rilevanza delle spese c.d. accessorie ricollegate alla malattia (viaggio e soggiorno per ragioni di cura in altra Regione). E' notorio, infatti, che spesso i soggetti affetti da malattie si spostino in altre città ove vi sono centri specialistici per la cura di alcune particolari malattie. Tuttavia, nelle procedure di sovraindebitamento il richiedente deve dimostrare che le spese sostenute per motivi di salute abbiano cagionato il sovraindebitamento. Tale dimostrazione non può essere sottratta agli ordinari principi in tema di onere della prova di cui all'art. 2697

c.c.. Nel caso di specie non è stata data la prova della spesa sostenuta. Né può essere invocato l'*id plerumque accidit* in quanto anche da un punto di vista fenomenologico il viaggio ai fini di cura non segue un decorso standard e nemmeno ha delle spese fisse. Non vi sono nemmeno i presupposti per ammettere delle presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 c.c. in quanto, da un lato, la produzione documentale è insufficiente, mentre dall'altro lato non sarebbe rispettato il canone della concordanza con gli altri elementi di prova (le dichiarazioni dei redditi riportano in detrazione spese per importi incompatibili con l'esposizione debitoria complessiva).

- VIII. Inoltre, nel tentativo di descrivere l'iter che ha portato all'indebitamento è stato fatto riferimento al matrimonio della figlia. Sul punto è bene essere chiari, sovraindebitarsi per il matrimonio della figlia è un caso di colpa grave.
- IX. Inoltre, le osservazioni dei creditori hanno messo in luce che esistono altri immobili, nello specifico un'abitazione con magazzino di pertinenza, in Sicilia, i quali non sono abitati dal debitore e non sono stati messi a disposizione del piano. Tuttavia, la stima effettuata, sebbene generica, mette in luce il fatto che esistono dei cespiti che comunque potrebbero in ipotesi contribuire all'integrale soddisfacimento dei creditori o, in ogni caso, ridurre l'esposizione debitoria, sebbene parzialmente.
- X. Inoltre, il piano vede come motivo del sovraindebitamento l'assistenza per la malattia della moglie. Tuttavia della moglie stessa non risultano allegati i redditi e non viene espressa l'oggettiva quantità di spese sostenute.
- XI. Infine, non può sottacersi che nell'occasione della sottoscrizione del mutuo contro cessione pro solvendo di quote della pensione il debitore ha dichiarato che non aveva in corso altri finanziamenti, quando in realtà vi era già un'esposizione debitoria rilevante.

Questo, infatti, è un tipico caso di colpa grave che osta all'omologazione del piano.

- XII. Nel caso di specie, pertanto, ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 69 CCI e la domanda deve essere dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

DICHIARA inammissibilità della procedura incardinata;

MANDA alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Reggio Calabria, 30/12/2024

Il Giudice

dott. Francesco Maria Antonio Buggè